

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1979

Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177,
sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti innovazioni apportate dalla legge 10 maggio 1978, n. 177, alla precedente disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai hanno senza dubbio raggiunto lo scopo di eliminare, per i concorsi banditi successivamente alla entrata in vigore della legge stessa, i gravi inconvenienti che, vigendo ancora la vecchia normativa, avrebbero condotto rapidamente alla totale paralisi del servizio notarile. Le nuove norme, tuttavia, per la insufficienza delle disposizioni transitorie, la cui reale portata e gravità si è rivelata con tutta evidenza in sede di pratica applicazione, non hanno contribuito a decantare o comunque ad avviare a soluzione, se non in misura modesta, le situazioni conseguenti a concorsi banditi precedentemente.

L'unica disposizione transitoria al riguardo, infatti, ha assunto, nella formulazione dell'articolo 7, un significato oggettivo indubbiamente più ristretto di quella che era l'intenzione del legislatore, limitando l'obbligo imposto ai notai aspiranti a più sedi notarili di indicare, in un termine perentorio, l'ordine di preferenza delle me-

desime, solo in relazione ai concorsi non ancora conclusi, con decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

La nuova normativa ha così mantenuto sotto la vecchia disciplina i numerosi concorsi già definiti con decreto ministeriale ed ha lasciato inalterati per essi sia il meccanismo che faceva subentrare gli aspiranti successivamente collocati in graduatoria a quelli che li precedevano, in caso di decadenza di questi, sia la semplice e sola sanzione della decadenza dall'assegnazione della nuova sede in caso di mancata iscrizione a ruolo nella stessa nei termini stabiliti.

Non sono state, quindi, rimosse, per effetto dell'ultra attività della vecchia regolamentazione, le cause che tuttora paralizzano il servizio notarile in circa 200 (duecento) posti di notaio, già messi a concorso con bandi pubblicati dal 22 marzo 1976 al 7 ottobre 1977.

Invero la sola conseguenza della decadenza dall'assegnazione della sede, in caso di mancata tempestiva iscrizione a ruolo

nella stessa, ha indotto i moltissimi concorrenti ai predetti bandi dapprima a presentare numerosissime domande per sedi diverse, non sempre ispirate ad un sicuro interesse, e poi, una volta conseguita la destinazione realmente desiderata, a disinteressarsi della sorte delle altre domande, rimaste tuttavia operanti per la mancata previsione, nella vecchia regolamentazione, di un criterio di preferenza o di altro mezzo estintivo delle stesse. Conseguentemente per quelle situazioni è necessario ancora attendere ad ogni nuova destinazione dei posti notarili sopra precisati l'inutile decorso del termine di 90 giorni (in pratica ancora più lungo per i notevoli ritardi con cui spesso, anche per motivi non tecnici, giungono al Ministero le relative informazioni) prima di provvedere all'accoglimento della domanda successivamente collocata in graduatoria e così via per un periodo di tempo (valutabile anche ad anni per molte sedi) variabile a seconda del numero dei concorrenti ormai dimentichi di tutte le domande proposte e comunque del tutto disinteressati ad esse.

Il ricordato farraginoso meccanismo, che ha giustificato le innovazioni apportate ai concorsi successivi all'entrata in vigore della legge n. 177, ha fatto sì che, fino ad ora, gli innumerevoli decreti ministeriali di trasferimento emessi abbiano costituito per i numerosi posti notarili sopra indicati, ancora privi di un effettivo e stabile titolare, un inutile movimento cartaceo.

Nè può sperarsi che tale abnorme situazione possa conseguire alcun sensibile miglioramento per effetto di rinunce volontarie alle domande divenute ormai prive di interesse per coloro che, a suo tempo, le presentarono, benchè tali rinunce siano state incoraggiate dagli uffici ministeriali con la lodevole collaborazione del Consiglio nazionale del notariato.

Infatti, cessato, dopo breve tempo dall'entrata in vigore della nuova legge, ogni timore che una diversa interpretazione dell'articolo 7 potesse portare ad applicare, anche per i concorsi precedentemente definiti, la sanzione della decadenza dalle funzioni notarili in caso di mancato tempesti-

vo trasferimento alla sede assegnata, è cessata anche la molla psicologica che, in un primo momento, aveva spinto alcuni notai a revocare le domande di trasferimento alle quali non avevano avuto o comunque non avevano più un effettivo interesse, sicchè ormai tutti gli altri notai, indifferenti alle sorti di molte domande proposte, ma non preoccupati di subire conseguenze di sorta, sono rimasti inerti, anche di fronte a sollecitazioni dirette ad effettuare un chiarimento delle loro posizioni mediante precise scelte.

Gli effetti perversi del vecchio sistema dei trasferimenti sui numerosi posti notarili sopra precisati debbono, quindi, essere neutralizzati al più presto con una pronta ed adeguata integrazione normativa della legge n. 177, affinchè gli utenti del notariato non soffrano, ancora per lunghi anni, della mancanza di un locale servizio notarile e i notai realmente interessati ad occupare quei posti, ora solo apparentemente indisponibili, possano realizzare senza ulteriori indugi le loro aspirazioni.

Va ancora aggiunto che il blocco dei 200 posti in questione non solo riduce l'effettiva disponibilità delle sedi previste dalla tabella in danno dei notai in esercizio, ma incide prevalentemente sulla possibilità di destinare ai concorsi per esami dei giovani aspiranti notai un congruo numero di posti notarili.

Si ritiene, quindi, urgente ed indilazionabile, ai fini di una rapida e doverosa normalizzazione del servizio notarile, adottare una nuova disposizione legislativa che, pur mantenendo fermi i diritti ormai acquisiti dai notai rispetto alle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia normativa, imponga agli stessi, entro un termine fissato a pena di decadenza, la conferma della volontà di essere effettivamente trasferiti alla sede richiesta, o l'indicazione di preferenza se le sedi richieste siano più, con la naturale conseguenza che la conferma o la preferenza implicheranno l'obbligo del trasferimento e l'eventuale sanzione prevista dalla nuova normativa.

Si propone, pertanto, l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia intervenuto provvedimento già eseguito mediante assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di 30 giorni dalla data stessa, dichiarazione contenente la conferma della domanda.

Nel caso di pluralità di domande la dichiarazione dovrà altresì contenere l'ordine di preferenza delle sedi richieste.

La domanda già proposta si considera rinunciata in mancanza della trasmissione o presentazione della dichiarazione o della indicazione dell'ordine di preferenza.

Ai trasferimenti disposti in accoglimento della istanza di cui al primo comma si applica l'articolo 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.